



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni generali allegati al documento di gara sul MEPA RDO n. **6510524** per l'incarico di Verifica del PFTE per Appalto Integrato relativo ai lavori di "Risanamento del ponte girevole" piano interventi isola madre, approvato con delibera di c.c. n.119/2019 del 19.6.2019 delibera Cipe n.10/2018. CAP. 8000 C.I.S. Taranto. E.F. 2026. I.D. 4859.

Ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Morena Carmela COLACELLI e che ai sensi dell'art. 114 co.2 del Codice, ha nominato come Direttore Esecuzione del Contratto il T.V. (INFR) Gennaro DI MEO.

SOPRALLUOGO

stante la **NON** particolarità dell'incarico, relativo all'attività di cui all'oggetto, **NON è obbligatoria** la visita di sopralluogo da parte del concorrente, presso le aree di cui all'esecuzione.

Qualora volesse effettuarlo, dovrà richiederlo al 2° Ufficio di questa Direzione al seguente punto di contatto:

- SC.2.CL. TSC/Msa Macripò Paolo – email paolo.macripo@marina.difesa.it

– Tel. 0997754833;

contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Ai fini dell'accettazione per il sopralluogo dovrà altresì essere esibita copia della R.D.O..

La presa visione di tutta la documentazione allegata alla presente, si ha per assolta all'atto della pubblicazione sul sito MEPA e sul sito istituzionale www.marina.difesa.it.

ARTICOLO 1 – PRESENTAZIONE OFFERTA

	La S.V. è invitata a presentare un'offerta per concorrere ad una procedura	
	negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023, da	
	aggiudicare con il criterio del minor prezzo a ribasso % ex art. 108 co.3 del	
	Codice con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del	
	Codice, sull'importo base palese di € 132.251,66	
	(centotrentaduemiladuecentocinquantuno/66), oltre contributo	
	INARCASSA al 4% ed I.V.A. al 22% per l'aggiudicazione della prestazione	
	in oggetto, da espletare nel rispetto del Capitolato del Servizio.	
	ARTICOLO 2 - NORMATIVE	
	Le suddette prestazioni per tutto quanto non previsto nel presente invito e nel	
	Verifica Sismica già elaborata, si svolgeranno nel pieno rispetto di tutta la	
	normativa di seguito elencata:	
	D. Lgs. n. 36/2023 - di seguito denominato "Codice";	
	D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero	
	della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196	
	del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;	
	D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	
	"Capitolato Generale" per quanto non diversamente stabilito nelle presenti	
	condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le	
	disposizioni del citato Regolamento;	
	D. Lgs. n.81/2008;	
	Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante:	
	«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni	
	del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».	
	Decreto 19.01.2018 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie	
	fideiussorie e le coperture assicurative;	

R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

E DEI LAVORI

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
S.06	1.15	€ 10.086.778,94	€ 119.711,59
E.22	1.55	€ 414.418,77	€ 12.540,07
TOTALE		€ 10.501.197,71	€ 132.251,66

ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE

La S.V, dovrà, pena esclusione, allegare sulla piattaforma mepa alla RDO, la seguente documentazione amministrativa, in conformità ai fac-simile allegati alla presente RDO:

- a. ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, il legale rappresentante, responsabile tecnico e tutte le persone munite di potere di rappresentanza, nonché, quelle previste dall'art. 80 comma 3 del codice, dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il **“Documento Di Gara Unico Europeo”** nelle voci di pertinenza **corredato della copia di un documento di identità del dichiarante;**
- b. Dichiarazione di accettazione multipla redatta e sottoscritta dal legale/i rappresentante/i secondo l'allegato;
- c. Patto di Integrità debitamente compilato e sottoscritto da ciascun concorrente secondo l'allegato;
- d. dichiarazione di iscrizione all'Ordine Professionale da oltre dieci anni;
- e. Capitolato del Servizio sottoscritto per accettazione;
- f. attestazione di avvenuto sopralluogo;
- g. di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 38, comma 4

	dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 con il soggetto che ha redatto la	
	progettazione esecutiva (in corso di esecuzione): RTP RTP MJW	
	STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO (MANDATARIA),	
	ASDEA S.R.L. (MANDANTE) e di impegnarsi a non intrattenere	
	rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti	
	nella progettazione oggetto della verifica nei successivi tre anni	
	dall'affidamento dell'incarico;	
	h. copia autentica del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO	
	9001 rilasciata specificamente per l'attività di verifica progetti;	
	i. eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP;	
	j. inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'accorrente	
	dovrà:	
	- per i liberi professionisti in posizione individuale, dichiarare di essere	
	iscritto all'ordine professionale da oltre dieci anni con l'indicazione	
	del numero di iscrizione;	
	- per i professionisti in posizione societaria, di essere iscritto al registro	
	delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,	
	Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello	
	stato di provenienza, e, per le società, della specifica attività di	
	impresa;	
	- i professionisti in forma societaria dovranno, inoltre, dichiarare, pena	
	esclusione, l'inesistenza di procedure concorsuali;	
	- le società di ingegneria devono disporre di almeno un direttore	
	tecnico, con funzioni di collaborazione e controllo della	
	progettazione, ingegnere o architetto, regolarmente iscritto al relativo	
	albo professionale;	

- indicazione (per Associazioni Temporanee costituite o costituenti), del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del bando di gara da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza;
- le dichiarazioni di cui al precedente punto a) e b), pena esclusione, devono essere possedute e dichiarate:
- dal professionista, da tutti i soci/associati e dall'eventuale direttore tecnico concorrenti;
- da qualsiasi altro professionista (geologo, agronomo, perito chimico, biologo, ecc.) per i quali è necessaria la partecipazione di una prestazione accessoria di cui al disciplinare tecnico/prestazionale;
- da tutti i soggetti facenti parte del R.T.P.;
- figure previste dall'art. 80 comma 3 del codice;

Ai sensi dell'art. 101 del codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

k. l'autorizzazione a questa amministrazione all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 90 del Codice, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le stesse.

ARTICOLO 4.1 - REQUISITI DI CAPACITÀ RICHIESTI

Ai sensi dell'art. 38 dell'All. I.7 del Codice, deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) un fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti la data dell'invito a gara, per un importo non inferiore ad

€ 264.503,32 (duecentosessantaquattromilacinquecentotre/32),

corrispondente al doppio dell'importo a base di gara IVA esclusa;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi ai lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso, ossia:

Categorie (ID Opere)	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA
S.06	€ 5.043.389,47
E.22	€ 207.209,39

Ai sensi dell'art. 101 del codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

N.B.. Si rammenta che tutte le autocertificazioni dovranno essere rese, pena esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 5 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, deve essere compilata secondo il file allegato e, **pena esclusione**, deve:

➤ indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere.

	L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio	
	aritmetico (esempio 25,7531% diconsì	
	venticinquevirgolasettecentocinquantatrè). In caso di discordanza tra	
	la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta	
	valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. La percentuale di	
	ribasso deve essere limitata alla 4 ^a cifra decimale;	
	➤ non contenere riserve e/o condizioni;	
	➤ essere firmata digitalmente dalla persona che ha la rappresentanza legale	
	dell'impresa;	
	➤ contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e	
	consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e	
	comunque, fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia	
	dell'aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del	
	contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da	
	ogni vincolo.	
	ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO	
	La gara si svolgerà presso questa Direzione, nei giorni indicati nella RDO:	
	1^a Seduta valutazione della documentazione amministrativa; apertura	
	offerte economiche e proposta di aggiudicazione.	
	Eventuali ulteriori sedute saranno comunicate solo ed esclusivamente sulla	
	piattaforma MEPA.	
	ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
	La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso	
	determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del	
	Codice con l'applicazione di quanto previsto all'art. 54 comma 1 dello stesso	
	Codice.	

	Si procederà, in applicazione dell’art. 54 comma 1, all’esclusione automatica	
	delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla	
	soglia di anomalia individuata ai sensi dell’allegato II.2.	
	Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.	
	L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.	
	Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere	
	all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108, comma 10 del D.lgs. n.	
	36/20253, qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione	
	all’oggetto del contratto.	
	Successivamente alla proposta di aggiudicazione si procederà	
	all’aggiudicazione solo dopo aver esperito le verifiche a riguardo della	
	veridicità delle dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione e	
	al possesso dei requisiti speciali.	
	ARTICOLO 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	
	Ai sensi dell’art. 101 del Codice la mancanza, incompletezza e ogni altra	
	irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive prodotte	
	e del documento di gara unico europeo, possono essere sanate dal concorrente	
	attraverso la procedura del soccorso istruttorio.	
	ARTICOLO 10 – VERIFICA POSSESSO REQUISITI	
	La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-	
	organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 99 del	
	Codice, attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico,	
	mediante il Fascicolo Virtuale (FVOE) , reso disponibile dall’Anac (nel	
	prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 262 del 20 giugno 2023.	
	Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono	
	obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul	

	portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni	
	ivi contenute e, tramite apposite funzionalità, inserire nel FVOE i dati e le	
	certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti la cui produzione è a	
	proprio carico.	
	Si precisa che questa stazione appaltante procederà al controllo a campione,	
	secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n.	
	445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali e	
	speciali rese dagli accorrenti ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del Codice;	
	l’eventuale falsità delle stesse determinerà l’esclusione dalla gara	
	dell’interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione	
	all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel	
	casellario informatico.	
	Ai sensi dell’art. 11 co. 11.2 della sopra citata delibera, gli operatori	
	economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o	
	dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione	
	alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell’articolo 222,	
	comma 13 del Codice.	
	ARTICOLO 11 – GARANZIA PROVVISORIA	
	In considerazione della tipologia della prestazione da affidare, ai sensi	
	dell’art. 53 comma 1 del Codice, non viene richiesta la garanzia provvisoria di	
	cui all’art. 106 del Codice.	
	ARTICOLO 12 - GARANZIE	
	L'appaltatore dovrà produrre a questa Direzione una garanzia fideiussoria	
	definitiva, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice, pari al 5% dell'importo	
	contrattuale netto con le modalità di cui all’art. 106 del Codice.	
	Qualora, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa	

	aggiudicataria, non presenti la documentazione richiesta per la stipula del	
	contratto e non provveda agli adempimenti relativi alla cauzione definitiva	
	oppure i rappresentanti legali non si presentino per la sottoscrizione del	
	contratto, questa Amministrazione adotterà nei suoi confronti i provvedimenti	
	previsti dalle norme vigenti, nonché l'esclusione dall'elenco delle ditte.	
	La stessa dovrà essere:	
	- prodotta in sede di stipula contrattuale;	
	- essere correlata da autentica notarile, che accerti l'identità e i poteri di firma	
	del soggetto firmatario della polizza stessa.	
	La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca	
	dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella	
	graduatoria. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità	
	previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.	
	ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE	
	L'affidatario, prima della stipula dell'atto negoziale, dovrà presentare Polizza	
	assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività	
	professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012, in	
	conformità alle disposizioni di cui del D.M nr. 193 del 16/09/2022 del MISE.	
	Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da	
	errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a	
	carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del	
	servizio e/o nuovi costi.	
	La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di	
	assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto.	
	La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la	
	Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.	

	ARTICOLO 14 – PAGAMENTI	
	Il pagamento della prestazione sarà a saldo dell’intero importo contrattuale,	
	dedotte le eventuali penalità e con eventuale recupero dell’anticipazione,	
	qualora corrisposta, mediante ordine di pagare, con mandato informatico	
	tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato,	
	intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle commesse	
	pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010 successivamente:	
	• Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell’art. 116 comma 1 e	
	comma 5 del d.lgs. 36/2023;	
	• alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del	
	Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della	
	Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT, previa	
	successiva nostra comunicazione;	
	• all’acquisizione d’ufficio del documento della regolarità contributiva nei	
	riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della	
	propria regolarità contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali);	
	• all’accertamento d’ufficio che non ci siano debiti dell’appaltatore nei	
	riguardi dell’Erario.	
	ARTICOLO 15 - ANTICIPAZIONE	
	Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023,	
	trattandosi di servizio di ingegneria e architettura è prevista l'anticipazione del	
	prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte	
	dell'operatore economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	

	dell'attività. L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in	
	occasione dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del	
	contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano	
	alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.	
	ARTICOLO 16 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
	L'I.V.A. con aliquota del 22%, in ossequio all'art.12 del D.L. 87/2018	
	convertito dalla L. 96/2018 sarà versata al professionista aggiudicatario che	
	dovrà emettere fattura elettronica senza “split payment”, mentre nel caso in	
	cui l'aggiudicatario dovesse essere un'impresa sarà versata all'Erario da	
	questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 17 - CONSEGNA E DURATA	
	Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di giorni 30	
	(trenta) solari e consecutivi dal giorno successivo alla data della	
	sottoscrizione del verbale di consegna, compresi fra gli utili i giorni festivi e	
	semifestivi, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, da parte del	
	Responsabile Unico del Progetto (Art. 44. Comma 1, Allegato I.7 del D.Lgs.	
	36/2023). Sono esclusi dal computo i giorni necessari per le	
	approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte della Regione, della	
	Soprintendenza, del Comune, dei VV.FF. o da altri Enti a ciò preposti.	
	ARTICOLO 18 - PENALI	
	In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto	
	della presente, sarà applicata la penale nella misura dello 1,5‰	
	dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%	
	dell'imponibile ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.	
	ARTICOLO 19 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE	

APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 20 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di

	appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7	
	dell'allegato II.14 al codice.	
	3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte	
	dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi	
	quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 21 - REVISIONE PREZZI	
	1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice e delle previsioni dell'Allegato II.2-bis del	
	medesimo, si applica la revisione dei prezzi qualora nel corso	
	dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura	
	oggettiva che determinino una variazione della sola componente "spese e	
	oneri accessori" del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5	
	(cinque) per cento dell'importo complessivo di detta componente e opera	
	nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione	
	del 5% con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire.	
	2. Ai fini della determinazione della variazione della componente di cui	
	sopra, in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione III	
	dell'Allegato II.2-bis al Codice, si utilizza l'indice trimestrale "business to	
	business" dell'ISTAT n. "[71.12] Attività degli studi di architettura e	
	d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche" di cui alla Tabella D.1	
	dell'Allegato medesimo (corrispondente al CPV 71200000-0).	
	3. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della	
	presente clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante verifica la	
	variazione della sola componente "spese e oneri accessori" del servizio con	
	cadenza trimestrale. La variazione è calcolata come differenza tra il valore	
	del citato indice ISTAT al momento della rilevazione e il valore del	
	trimestre corrispondente al provvedimento di aggiudicazione.	

	4. La clausola di revisione prezzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del	
	suddetto allegato, è attivata automaticamente dalla stazione appaltante,	
	anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice supera	
	la soglia di cui sopra.	
	5. L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, determinato ai sensi	
	dell'articolo 12 dell'allegato II.2-bis del Codice, è liquidato in occasione	
	del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo, secondo la cadenza	
	contrattuale delle medesime, unitamente all'importo dovuto per lo	
	svolgimento del servizio.	
	6. Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la regolazione	
	degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi	
	non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla	
	rata di saldo.	
	7. Il pagamento della revisione è subordinato alla disponibilità delle risorse	
	accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, o	
	attraverso le modalità previste dall'art. 60, comma 5 del D. Lgs. n.36/2023.	
	8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa	
	qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,	
	primo comma, del Codice Civile.	
	9. Con specifico riferimento alle indagini conoscitive preliminari, ai fini della	
	determinazione della variazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione	
	delle attività di analisi, indagini e prove, fermo quanto previsto all'art. 60,	
	comma 2, lett. a), del Codice e in applicazione dell'art. 16 dell'Allegato	
	II.2-bis al codice, si fa riferimento esclusivamente agli indici sintetici di	
	costo per Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL), approvati con	
	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.	

743/2026 e pubblicati mensilmente dall'ISTAT.

ARTICOLO 22 – AVVALIMENTO

È consentito nelle forme e nei modi di cui all'art. 104 del Codice.

In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C – 27/15 e 10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel Capitolato del Servizio, l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria lavori.

Pertanto:

- Non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di lavori;
- Può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario relativamente alla categoria lavori.

ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d).

~~Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche attività in capo all'affidatario, fermo restando quanto statuito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, il subappalto relativo alla categoria prevalente è consentito nella misura massima del 50%. Inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le opere oggetto della presente RDO **non possono formare oggetto**~~

di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni secondo quanto previsto nel precedente citato articolo 12.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto del subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ARTICOLO 24

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI O COSTITUENDI

Qualora il concorrente non possenga, anche in parte, le abilitazioni previste per l'incarico scaturente dal disciplinare tecnico/prestazionale allegato a quest'invito e per il quale non possa subappaltare, dovrà obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento temporaneo, producendo quanto segue:

a) dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, ovvero atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo riportante, pena esclusione, l'indicazione:

- del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-capogruppo che dovrà comunque coincidere con il soggetto

	responsabile del gruppo di progettazione;	
	- della ripartizione dell'esecuzione della prestazione tra i vari componenti	
	del Raggruppamento che, pena esclusione, non potrà essere superiore ai	
	requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione	
	posseduti da ciascun componente al Raggruppamento stesso;	
	- i requisiti di capacità tecnica relativi alla progettazione, dovranno essere	
	posseduti ed eseguiti nella misura minima del 40% dal capogruppo del	
	raggruppamento e comunque, sempre in misura maggioritaria rispetto al	
	componente del raggruppamento;	
	- il tipo di Raggruppamento presentato (orizzontale, verticale, misto).	
	ARTICOLO 25 - TUTELA SEGRETO MILITARE	
	E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo	
	notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi	
	con l'Amministrazione della Difesa.	
	L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.	
	ARTICOLO 26 – PATTO INTEGRITA'	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 e al codice di comportamento Ministero Difesa, approvato	

	con Decreto del 29/01/2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto	
	di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al	
	presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli	
	obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di	
	diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni	
	di sorta.	
	I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6	
	novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto	
	dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono	
	parte integrante dell'ordine di stipula.	
	ARTICOLO 27 – SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti	
	l'R.D.O., sono a carico dell'appaltatore in conformità con quanto previsto	
	dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come	
	modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del	
	26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2 , la Scrittura Privata discendente dalla	
	presente RDO verrà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	<i>Il valore dell'imposta di bollo è individuato, ai sensi dell'art. 18 co.10 del</i>	
	<i>Codice, con la Tabella di cui all'Allegato I.4 dello stesso.</i>	
	ARTICOLO 28 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE	
	Ai sensi dell'art. 82-bis comma 1 del D.lgs 36/2023, giusta art. 29 comma 1	
	del D.Lgs. n. 209/2024, si prevede la stipula di un accordo di collaborazione	
	plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di	
	esecuzione di un contratto di lavori, disciplinano le forme, le modalità e gli	
	obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del	
	risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame	

contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2.

All'esito dell'aggiudicazione, questa stazione appaltante sottoporrà l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

ARTICOLO 29 - VARIE

~~L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.~~

~~L'Atto negoziale, verrà firmato con la procedura prevista per la firma digitale.~~
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall'Ente Appaltante saranno inviate all'operatore tramite piattaforma MEPA, o pubblicate sul sito del committente www.marina.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del presente invito saranno soddisfatti esclusivamente tramite piattaforma MEPA,

	a condizione che pervengano entro il termine previsto sulla stessa piattaforma.	
	Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche	
	specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei	
	singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli	
	concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.	
	ARTICOLO 30 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE	
	Costituiranno parte integrante dell’ordine di stipula:	
	- Capitolato del servizio;	
	- Parcella Professionale del servizio a base di gara.	
	ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis, comma aggiunto dall’art. 11, comma 1,	
	lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli	
	operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al	
	trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all’articolo 24, nel	
	rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati	
	personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della	
	verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui	
	all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.	
	ARTICOLO 32 - CONTROVERSIE E ACCESSO AGLI ATTI	
	Controversie:	
	Il presente invito, se ritenuto immediatamente lesivo di interessi	
	giuridicamente rilevanti, è impugnabile con ricorso al Tribunale	
	Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel	
	termine di trenta giorni dalla ricezione del presente invito.	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno	
	di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di	

